



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Divisione VIII Industria agroalimentare, del *Made in Italy* e industrie creative

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGPICPMI
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0031077 - 06/03/2015 - USCITA

AL MINISTERO DELLA SALUTE
VIALE GIORGIO RIBOTTA, 5
00144 ROMA

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
VIA XX SETTEMBRE, 20
00187 ROMA

ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Oggetto: Applicazione dell'articolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

In data 13 dicembre 2014 è divenuto applicativo il regolamento (UE) n. 1169/2011, recante disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

Nell'ambito del Decreto legislativo 109/1992, norma nazionale in materia di etichettatura, resta tuttora in vigore l'articolo 18 che disciplina le sanzioni applicabili alle disposizioni della normativa nazionale, e che sarà abrogato solo con l'adozione di un nuovo decreto legislativo recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dall'articolo 18 del D.Lgs. 109/1992, nelle more dell'adozione della nuova disciplina sanzionatoria, la presente circolare chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell'Unione e quelle del D.Lgs. 109/1992 sulla base dell'allegata tabella di concordanza.

Molte di queste disposizioni confermano i precetti contenuti nelle precedenti direttive comunitarie e recepiti nell'ordinamento nazionale per mezzo del D.Lgs. 109/1992, mentre in altri casi esse innovano il precetto o dispongono *ex novo*.

Le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 18 del D.Lgs. 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento.

Le sanzioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo restano inoltre applicabili alle violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore, in quanto riguardanti materie non espressamente armonizzate dal Regolamento, quali, ad esempio, il lotto o i prodotti non confezionati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Stefano Firpo)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Divisione VIII Industria agroalimentare, del *Made in Italy* e industrie creative

ALLEGATO I

**TABELLA DI CONCORDANZA TRA LE DISPOSIZIONI DEL REG. (UE) N. 1169/2011 E LE CORRISPONDENTI
DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 109/1992**

REG. 1169/2011		D.LGS. 109/1992	
ARTICOLI	SINTESI DEL CONTENUTO	ARTICOLI	SANZIONE applicabile al precetto confermato
Art. 7	Pratiche leali di informazione	Art. 2 <i>Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari</i>	Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00
Art. 8, par. 4	Informazioni che accompagnano un alimento e responsabilità degli operatori del settore alimentare.	Art. 2 <i>Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari</i>	Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00
Art. 8, par. 6	Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività.	Art. 16 <i>Vendita dei prodotti sfusi, c. 7</i>	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 8, par. 7	Indicazioni obbligatorie: a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.	Art. 14 <i>Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. da 5 a 7</i>	Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00
Art. 8, par. 8	Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività.	Art. 17 <i>Prodotti non destinati al consumatore</i>	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 9, par. 1	Elenco delle indicazioni obbligatorie	Art. 3 <i>Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1</i>	Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00
Art. 10 ed Allegato III	Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti	Allegato 2, Sezione II, che richiama gli artt. 4 e 5 Art. 6 <i>Designazione degli aromi, c.3-quater</i>	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Artt. 12 e 13	Messa a disposizione, posizionamento e presentazione delle informazioni obbligatorie	Art. 14 <i>Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. 1 e 4</i>	Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Divisione VIII Industria agroalimentare, del *Made in Italy* e industrie creative

REG. 1169/2011		D.LGS. 109/1992	
ARTICOLI	SINTESI DEL CONTENUTO	ARTICOLI	SANZIONE applicabile al precetto confermato
Art. 14, par. 1, lettera b) par. 2	Vendita a distanza. Alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.	Art. 15 <i>Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura</i>	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 15	Requisiti linguistici	Art. 3 <i>Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati</i> , c. 2	Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00
Art. 17, parr. da 1 a 4	Denominazione dell'alimento	Art. 4 <i>Denominazione di vendita</i> , c. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art.17, par. 5 e Allegato VI	Disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che la accompagnano.	Art. 4 <i>Denominazione di vendita</i> c. 3 e 4	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 18, par. 1	Elenco degli ingredienti	Art. 5 <i>Ingredienti</i> c. 3	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 18, par. 2	Designazione degli ingredienti	Art. 5 <i>Ingredienti</i> , c. 2 Art. 4 <i>Denominazione di vendita</i> , c. 5-bis	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 18, par. 4 ed Allegato VII parti A, B, C, E	Prescrizioni tecniche che disciplinano l'applicazione dei paragrafi afferenti all'elenco e alla designazione degli ingredienti.	Art. 5 <i>Ingredienti</i>	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 18, par. 4 Allegato VII, parte D	Designazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti	Art. 6 <i>Designazione degli aromi</i> (ad esclusione del c.3-quater)	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 21 ed Allegato II	Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze	Art. 5 <i>Ingredienti</i> , c. 2-bis, 2-ter, 2-quater e Allegato 2 sezione III	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 22 ed Allegato VIII	Indicazione quantitativa degli ingredienti	Art. 8. <i>Ingrediente caratterizzante evidenziato</i>	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Divisione VIII Industria agroalimentare, del *Made in Italy* e industrie creative

REG. 1169/2011		D.LGS. 109/1992	
ARTICOLI	SINTESI DEL CONTENUTO	ARTICOLI	SANZIONE applicabile al precetto confermato
Art. 23 ed Allegato IX	Quantità netta	Art. 9. <i>Quantità</i>	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 24 ed Allegato X, punto 1	Termine minimo di conservazione	Art. 10. <i>Termine minimo di conservazione</i>	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 24 ed Allegato X, punto 2	Data di scadenza	Art. 10-bis. <i>Data di scadenza</i>	Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00
Art. 25 e Art. 27	Condizioni di conservazione o d'uso nonché istruzioni per l'uso, ove obbligatorie.	Art. 3. <i>Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati</i> , c. 1, lettere i) e l)	Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00
Art. 26, par. 2, lettera a)	Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore.	Art. 2. <i>Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari</i> , c. 1, lettera a)	Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00
Art. 28 ed Allegato XII	Titolo alcolometrico	Art. 12. <i>Titolo alcolometrico</i>	Art. 18.3 da € 600,00 ad € 3.500,00
Art. 36 par. 2	Informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria.	Art. 2. <i>Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari</i>	Art. 18.1 da € 3.500,00 ad € 18.000,00